

STATUTO

PROMETEO 2000 SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA AVOLA 2

Numero REA: SR - 86730

Codice fiscale: 00957900897

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" COL N.RO 21787 DI RACCOLTA	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel	
	comune di Siracusa la Società Cooperativa denominata "PROMETEO	
	2000 Soc. Coop. Sociale".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	La Cooperativa può aderire a qualunque associazione di	
	categoria.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - ATTIVITA'	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa, senza scopo di lucro o finalità speculative,	

	si propone di svolgere, la propria attività, rivolta al	
	servizio sociale e quindi di istituire e gestire un centro di	
	consulenza aziendale per la gestione ottimale del personale,	
	per la pianificazione aziendale dei quadri dirigenti e	
	intermedi, per l'organizzazione del lavoro.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi e per	
	gli effetti del codice civile e delle altre leggi in materia	
	vigenti ed in particolare ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14	
	dicembre 1947, N. 1577 e della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 e	
	successive modificazioni ed integrazioni.	
	La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci	
	cooperatori realizza le attività costituenti l'attività	
	sociale, in funzione e nel rispetto degli obiettivi del	
	presente statuto e della Legge 8 novembre 1991, N. 381 ed in	
	particolare dell'art. 1, comma 1, lettera a) della stessa. A	
	norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifiche	
	ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4 (Attività sociale)	
	In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la	

	società, tenuto conto dei requisiti dei soci, ed il loro	
	interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha	
	come oggetto:	
	1) verso i soggetti istituzionalizzati per rimuovere le	
	cause e i bisogni che conducono alla emarginazione sociale,	
	assicurare il mantenimento ed il reinserimento nel nucleo	
	familiare d'origine dei soggetti istituzionalizzati,	
	muovendosi quindi nell'ottica della deistituzionalizzazione.	
	La cooperativa può istituire e gestire servizi di segretariato	
	sociale, servizio sociale professionale, assistenza economica,	
	assistenza domiciliare per handicappati ed anziani, centri	
	diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed	
	anziani, comunità alloggio, case albergo, case protette per	
	minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza	
	familiare; centri di accoglienza per ospitalità diurna e	
	residenza temporanea; soggiorni di vacanza, assistenza	
	abitativa, affidamento familiare e sostegno economica agli	
	affidatari interventi in favore dei minori nei rapporti con	
	l'autorità giudiziaria, assistenza post-penitenziaria ai	
	soggetti interessati alle loro famiglie, assegni personali e	
	assistenza economica ad anziani, inabili o minori già	
	ricoverati o da ricoverare; iniziative rivolte alla	
	prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile,	
	ogni altra iniziativa e forme di assistenza idonee a sostenere	
	il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di	

	insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza	
	familiare;	
	2) verso il diritto alla maternità per l'armonica sviluppo del	
	bambino - ragazze madri gestanti in difficoltà. La cooperativa	
	può, promuovere interventi a favore della famiglia volti ad	
	assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la	
	realizzazione, del diritto alla maternità ed il libero ed	
	armonico sviluppo dei bambini. Per le suddette finalità la	
	cooperativa istituisce in favore di gestanti, puerpere e	
	nuclei familiari in stato di bisogni i seguenti servizi: aiuto	
	domestica, l'assistenza economica creazione di case di	
	accoglienza per gestanti, ragazze madri, istituzioni di	
	comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà	
	e ogni altra forma di intervento volta a garantire la tutela	
	del minore e del nucleo familiare. La "PROMETEO 2000 Soc.	
	Coop. Sociale" attraverso il servizio di segretariato sociale	
	con il consenso dei genitori esercenti la patria potestà, nel	
	rispetto delle leggi vigenti dispongono l'affidamento dei	
	minori presso famiglie, persone singole o comunità di tipo	
	familiare che sono temporaneamente prive di idoneo ambiente	
	familiare. Il servizio sociale cooperativa per quanto riguarda	
	l'assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria	
	è tenuto a segnalare alla autorità giudiziarie minorile i casi	
	di abbandono, maltrattamento di minori o di cattivo esercizio	
	delle potestà, parentali, i casi di disadattamento, dei minori	

	o le situazioni che possono arrecare danni ai loro interessi;	
	svolgere indagini di ordine psicologica e sociale per	
	l'autorizzazione al matrimonio fra minori; svolgere gli	
	accertamenti al fine della dichiarazione dello stato di	
	adattabilità.	
	3) verso i minori sottoposti ad autorità, giudiziaria, la	
	cooperativa può, predisporre interventi e servizi per il	
	recupero dei minori ed adulti sottoposti a provvedimento	
	dell'autorità giudiziaria ai fini del loro recupero e	
	reinserimento nella vita sociale attuando i seguenti servizi:	
	assistenza economica, assistenza abitativa, servizi	
	residenziali, inserimenti lavorativi anche attraverso	
	cooperative. Per l'istituzione di tali servizi nuovi o per la	
	riorganizzazione di quelli già, esistenti la cooperativa	
	predispone piani triennali comprendenti: la tipologia dei	
	servizi e delle prestazioni da erogare, il fabbisogno di	
	personale, l'individuazione degli enti pubblici e privati con	
	i quali intendono stipulare convenzioni, la previsione dei	
	costi di gestione, dei servizi socio-assistenziali;	
	4) verso la risocializzazione, prevenzione e recupero, gli	
	interventi sono volti al conseguimento dei seguenti obiettivi:	
	risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e	
	dei malati di mente in generale; prevenzione, recupero e	
	reinserimento sociale dei tossicodipendenti; assistenza e	
	reinserimento sociale e familiare dei soggetti portatori di	

	handicap; assistenza, protezione e tutela della maternità,	
	infanzia ed età evolutiva assistenza degli anziani non	
	autosufficienti. La gestione dei servizi socio-assistenziali	
	fin qui, elencati possono essere attuati da comuni singoli a	
	associati mediante convenzione con la "PROMETEO 2000 Soc.	
	Coop. Sociale".	
	5) In particolare la cooperativa dovrà eseguire una attenta	
	indagine e stilare una mappa dei bisogni della seguente	
	popolazione: minori handicappati - adulti handicappati minori	
	sottoposti ad autorità giudiziaria minori in stato di	
	abbandono o provenienti dagli ospedali psichiatrici	
	tossicodipendenti - anziani non autosufficienti minori e	
	adulti -handicappati ricoverati in istituti - minori	
	normodotati ricoverati in istituti per problemi inerenti il	
	nucleo familiare.	
	La cooperativa potrà, inoltre gestire impianti di relazione,	
	pulizia e manutenzione di scuole, ospedali, case di cura	
	private, industrie - istituire dei corsi di formazione	
	professionale o di aggiornamento per i soci e non, per	
	insegnanti, insegnanti di sostegno, operatori sociali,	
	assistenti agli handicappati e agli anziani educatori e	
	psicoterapeuti e quindi di rilasciare titoli ed attestati	
	legalmente riconosciuti - istituire cooperative integrate per	
	l'Inserimento degli Handicappati nel mondo del lavoro -	
	gestire colonie estiva ed attività, di animazione per bambini	

	handicappati e normodotati attraverso convenzioni con Comuni,	
	Enti, associazioni fornire servizio psicoterapia e psicologia	
	di sostegno rivolta ai tossicodipendenti, handicappati,	
	anziani, psichiatrizzati - gestire alloggi, refezioni	
	segretariato sociale, avviamento al lavoro, corsi di	
	scolarizzazione e formazione professionale per i disadattati,	
	persona senza fissa dimora, lavoratori provenienti dal terzo	
	mondo, rifugiati politici - gestire centro di assistenza,	
	ricovero per malati affetti da AIDS - promuovere centri di	
	assistenza, istituti per la riabilitazione degli handicappati	
	all'estero e formazione all'estero degli operatori; terapisti,	
	educatori, assistenti sociali gestire - servizi di guida alla	
	scelta professionale o scolastica per giovani ottenere	
	convenzioni con provveditorato agli studi per l'avviamento al	
	lavoro o scolastico dopo la scuola dell'obbligo assistenza	
	domiciliare e trasporto di dializzati affetti da cancro e	
	malattie croniche in genere effettuare screening nelle scuole	
	per le malattie ereditarie e genetiche per le seguenti	
	malattie: morbo di Cooley o talassemia, della sindrome di	
	Down, AIDS - reinserimento nelle scuole di prostitute, figli	
	di prostitute, carcerati e figli di carcerati, malati di	
	mente, handicappati, tossicodipendenti e figli di	
	tossicodipendenti, educazione all'ecologia nelle scuole,	
	industrie, istituzioni di ogni tipo - studio e formazione per	
	migliorare la comunicazione di massa - istituire e gestire -	

	una casa per l'alloggio, l'assistenza medica e curare	
	l'avviamento al lavoro di immigrati Magrebini e dell'Africa in	
	genere - istituire servizi di consulenza psicologia e	
	terapeuta a squadre sportive a livello professionistico ed	
	agonistico.	
	La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di ordine	
	mobiliare, immobiliare e finanziarie che siano necessarie ed	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ove previsto dalla legge, la cooperativa si avvarrà dell'opera	
	di tecnici e/o professionisti, i quali assumeranno in proprio	
	la paternità e responsabilità della loro attività,	
	professionale, comunque in conformità con la normativa	
	vigente.	
	Per tutti gli scopi sopra citati la cooperativa potrà	
	beneficiare di tutte le leggi nazionali e regionali emanate ed	
	emanande.	
	TITOLO III	
	RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	

	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro	
	disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori, se il numero dei soci diviene	
	superiore a otto, anche le persone giuridiche nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività	
	delle Cooperative sociali. Possono essere soci associazioni ed	
	enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	

	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'Organo Amministrativo.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori di	
	lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le	
	finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli	
	scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	

	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 33 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c., se	
	trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	

	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dall'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	

	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste	

	ai successivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo,	

	entro il termine di 20 giorni, se non adempia al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL	
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio	
	volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta per tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 39 e	
	seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	

	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 33 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art.12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al	
	rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lettera	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art.13 (Morte del socio)	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	secondo e terzo comma del codice civile.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio	
	defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dalla riserva straordinaria;	
	4) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili, per disposizione di legge o per	
	statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nel precedente art.6,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci, con particolare riferimento	
	al possesso dei requisiti soggettivi.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della	
	documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e	
	alla stesura della relazione sull'andamento della gestione	
	sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei	

	soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dall'Organo	
	Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	

	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 18 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto	
	importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento	
	gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà	
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b) della	
	Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma da predisporre	

	a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori,	
	dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	

	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o dei revisori;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui	
	all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e),	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	

	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi	
	con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	

	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno tre	
	mesi, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed	
	f) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto dei	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	

	lettera raccomandata A.R. (ovvero altro mezzo tale da	
	assicurare ai soci la tempestiva informazione sugli argomenti	
	da trattare), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	Per la validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni vale	
	il disposto di legge.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano , salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea - Voto)	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, o	

	dall'Amministratore più anziano, anche non socio.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di due voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al	
	momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dai soci, che ne	
	determinano di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del	
	Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	

	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono sempre	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore sono investiti dei più	
	ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste	
	dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i Consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	

	Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo di Amministrativo è convocato dal presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati, ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	

	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 29 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a	
	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	

	Art. 30 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta ai soci determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore Unico o agli Amministratori e ai membri del	
	comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il	
	terzo comma dell'articolo 2389.	
	Art. 31 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o Il	
	presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono	
	autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se	
	nominati.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali,	
	istitutori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	

	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo	
	Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 32 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dai soci.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci	
	supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai	
	soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VI	

	CONTROVERSIE	
	Art. 33 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità	
	di cui al successivo art.34, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 34 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000,00 (euro quindicimila/00). Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della domanda di	

	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti	
	del c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale della	
	circoscrizione in cui ha sede la società.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	

	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 35 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 37 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	

	soci, eventualmente rivalutato a norma del precedente art.17,	
	lett.c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio	
	1992,n.59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art.22.	
	Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	

	la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 40 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice	
	Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto	
	compatibili, le norme delle Società responsabilità limitata.	
	F.TO QUADARELLA Aldo n.q.	
	F.TO Dr. Angelo BELLUCCI NOTAIO	